

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 241/90

TRA

l'ARLeF – Agenzie Regionâl pe lenghe furlane, con sede a Udine in via della Prefettura, 13, nella persona del Presidente Eros Cisilino, e l'Università degli Studi di Udine, con sede a Udine in via Palladio 8, 33100, nella persona del Rettore Roberto Pinton

ATTESO CHE

l'ARLeF, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto:

- opera con le finalità, tra l'altro, di svolgere in modo continuativo, autonomo e diretto tutte le attività atte a promuovere e dare piena attuazione alle leggi statali e regionali vigenti in materia di tutela della lingua friulana;
- provvede direttamente alla realizzazione di iniziative di promozione della lingua friulana in ogni ambito della vita sociale;
- esercita i compiti previsti dallo Statuto anche mediante forme di collaborazione con organismi pubblici e privati;

l'Università degli Studi di Udine:

- ai sensi dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546 (Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976), si pone l'obiettivo di contribuire al progresso civile, sociale e alla rinascita economica del Friuli e di divenire organico strumento di sviluppo e di rinnovamento dei filoni originali della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli;
- ai sensi dell'articolo 1 del proprio Statuto promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, la formazione, la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane ed estere, contribuendo con ciò allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico del Friuli.

RICHIAMATI

l'articolo 7, comma 4, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana) secondo cui "L'ARLeF promuove

l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per conseguire la certificazione linguistica di lingua friulana”;

il D.P.Reg. 079/2014 (Regolamento in materia di certificazione della conoscenza della lingua friulana) e, in particolare:

- l'articolo 8, commi 1 e 2, secondo cui: “1. L'ARLeF pubblica, anche in forma telematica, esempi di prove dei diversi livelli d'esame affinché i candidati possano visionarli e adeguare la propria preparazione. 2. L'ARLeF pubblica altresì, anche in forma telematica, ovvero sostiene la pubblicazione di testi e strumenti didattici per l'apprendimento della lingua friulana e, in modo specifico, per il superamento delle prove di certificazione”;
- l'articolo 9 comma 2, del secondo cui “l'ARLeF seleziona, attraverso apposito corso-concorso, almeno 10 persone alle quali sarà attribuito, alla fine del percorso formativo, il livello C2 ai fini della prima costituzione delle commissioni di esame di cui all'articolo 7”;

l'articolo 7 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie), secondo cui “La Regione riconosce nell'Università degli Studi di Udine, istituita ai sensi dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, allo scopo di contribuire al progresso civile, sociale ed economico del Friuli e di divenire organico strumento di sviluppo e di rinnovamento dei filoni originari della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli, la sede primaria dell'attività di ricerca e di alta formazione in tema di lingua e cultura del Friuli e delle condizioni linguistiche del territorio friulano”;

l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

Il contenuto delle premesse costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 (Oggetto)

L'ARLeF e l'Università degli Studi di Udine condividono la volontà di avviare una collaborazione mediante la stipula di un Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 al fine di:

- organizzare corsi di formazione e aggiornamento per conseguire la certificazione linguistica della lingua friulana;
- realizzare e pubblicare testi e strumenti didattici per l'apprendimento della lingua friulana e, in modo specifico, per il superamento delle prove di certificazione, ivi compresi esempi di prove d'esame e test di piazzamento/accertamento per i diversi livelli.

Articolo 3 (Contenuto dell'accordo)

L'ARLeF e l'Università degli Studi di Udine hanno l'obiettivo comune di realizzare, nel corso del triennio 2020-2022, una serie di azioni volte a promuovere la certificazione della conoscenza della lingua friulana, mediante:

2020

- Predisposizione di un test di piazzamento/accertamento per livelli da somministrare online;
- Implementazione della batteria degli esercizi per livelli ai fini della creazione di una banca dati solida, efficace e stabile;
- Pubblicazione pdf/cartaceo dei materiali predisposti per la certificazione.

2021

- Corso C2 destinato ai formatori che dovranno costituire le commissioni d'esame;
- Corso sperimentale B1 in vista della stabilizzazione dello stesso come corso di addestramento per il livello.

2022

- Corso sperimentale A2 in vista della stabilizzazione dello stesso come corso di addestramento per il livello;
- Corso sperimentale C1 in vista della stabilizzazione dello stesso come corso di addestramento per il livello;
- Corso sperimentale C2 in vista della stabilizzazione dello stesso come corso di addestramento per il livello.

Le modalità di svolgimento e di attuazione del presente accordo sono demandate al Direttore dell'ARLeF, William Cisilino, per quanto riguarda l'Agenzia, e alla prof.ssa Fabiana Fusco, per l'Università degli studi di Udine.

Articolo 4 (Compiti dell'Università degli studi di Udine)

L'Università degli Studi di Udine si impegna a fornire le proprie competenze scientifiche ed il proprio supporto organizzativo e logistico, al fine di realizzare tutte le attività previste dal programma di cui all'articolo 3.

L'Università degli Studi di Udine, in particolare, è deputata a svolgere le attività di coordinamento scientifico, amministrative, organizzative e gestionali per l'attuazione del programma.

Articolo 5 (Compiti dell'Agenzie Regionâl pe Lenghe Furlane)

L'ARLeF – Agenzie Regionâl pe Lenghe Furlane si impegna a:

- fornire le proprie competenze linguistiche e la propria collaborazione per la realizzazione delle iniziative previste;

- svolgere le attività di promozione, informazione e comunicazione atte a divulgare con la massima efficienza ed efficacia il programma condiviso.

Articolo 6 (Oneri finanziari)

Per la realizzazione delle attività previste dall'articolo 3 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, l'ARLeF mette a disposizione dell'Università degli Studi di Udine un finanziamento di 25.000,00 euro per l'anno 2020, 20.000,00 euro per l'anno 2021 e 20.000,00 euro per l'anno 2022.

La concessione del finanziamento avverrà sulla base di apposita domanda recante una relazione sulle attività da realizzarsi e un preventivo particolareggiato di spesa.

Il finanziamento erogato dovrà essere rendicontato, salvo proroghe, entro il 1 marzo dell'anno seguente a quello di finanziamento, con le modalità di cui all'articolo 42 della L.R. 7/2000.

Art. 7 (Riservatezza)

Ciascuna delle Parti si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra parte o Terze parti, di cui dovesse venire a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.

Le Parti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Ue 2016/679, tratteranno i dati contenuti nel presente accordo, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Articolo 8 (Risoluzione delle controversie)

Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente atto. In caso di mancato accordo, sarà competente il Tribunale Amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia.

Il presente Accordo di collaborazione entrerà in vigore alla data della stipula e scadrà il 31 dicembre 2022. Esso potrà essere rinnovato per un ulteriore triennio alle medesime condizioni.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis della legge n. 241/1990 e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Per l'ARLeF

Il Presidente
Eros CISILINO

Per l'Università degli Studi di
Udine

Il Rettore
Roberto PINTON